

Allegato A



Priorità: 1.

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura: 1.33 lett. d)

**Arresto temporaneo dell'attività di pesca
per emergenza Covid-19**

(art. 33, lett. d del Reg. UE 508/2014)

**(Reg. (UE) 2020/560 Articolo 1 Modifiche del
Regolamento (UE) n. 508/2014)**

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

INDICE

Premessa	3
1. Finalità e obiettivi della Misura	4
2. Soggetti ammissibili a finanziamento e criteri di ammissibilità.....	4
3 Localizzazione degli interventi.....	5
4. Interventi ammissibili.....	5
5. Modalità e termini di presentazione delle domande di sostegno.....	5
6. Documentazione da presentare.....	6
7. Criteri di selezione	7
8. Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione contributi.....	8
9. Intensità dell'aiuto.....	10
10. Obblighi del beneficiario	11
11. Revoca e rinuncia al sostegno	12
12. Ricorsi amministrativi e tutela giurisdizionale	12
13. Trattamento dati personali	13
14. Rinvio	13

Le presenti Disposizioni Attuative di Misura, in coerenza con quanto riportato nel Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Liguria (di seguito Disposizioni Procedurali) – terza versione, pubblicato sul BURP n. 107 del 19/09/2019, tenuto conto della medesima base normativa, declinano le procedure per l'attuazione delle singole misure.

Si rimanda al precitato Manuale ogni ulteriore specifica, oltre all'elencazione dei riferimenti normativi, degli acronimi e delle definizioni.

Premessa

Il Reg. (UE) n. 560/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 ha modificato i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013, con l'obiettivo di implementare misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, l'art. 1 par. 5 del Reg. (UE) n. 560/2020 ha sostituito la precedente formulazione dell'art. 33 par. 1 e 2 del Reg. (UE) n. 508/2014, introducendovi, al paragrafo 1, la lett. d); questa prevede il sostegno finanziario, da parte del FEAMP, per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca, qualora questo avvenga *“tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell'epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile”*.

In attuazione di tale modifica, al fine di accelerare i procedimenti amministrativi e supportare velocemente ed efficacemente le marinerie regionali colpite dalla crisi economica, la Conferenza Stato-Regione ha disposto che questa misura sia gestita esclusivamente dagli Organismi Intermedi (in seguito “OO.II.”), a differenza di quanto avviene per l'attuazione della misura di arresto temporaneo di tipo biologico di cui all'art. 33 par. 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 508/2014, di esclusiva competenza dell'Autorità di Gestione nazionale (in seguito “AdG”).

Il calcolo del sostegno è operato secondo la metodologia indicata nell'Allegato XIII al nuovo PO. La metodologia basa il calcolo – oltre che sulla stazza dell'imbarcazione – sui giorni di sospensione dell'attività di pesca. Il numero di giorni di sospensione andrà dimostrato secondo quanto previsto dalle Circolari MIPAAF n. 6233 del 20/03/2020 e n. 6485 del 27/03/2020.

L'O.I. Liguria, con il presente bando, coerentemente con le disposizioni comunitarie, riconosce il sostegno esclusivamente per i periodi di arresto temporaneo, anche saltuari, compresi tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e ne determina il contributo secondo il richiamato metodo di calcolo.

1. Finalità e obiettivi della Misura

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 33 lett d); Reg. (UE) 2020/560 Art. 1 Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore
Misura	MISURA 1.33 par 1. lettera d) – Arresto temporaneo delle attività di pesca
Sottomisura	-
Finalità	Concedere un premio qualora l'arresto temporaneo delle attività di pesca avvenga tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell'epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile
Beneficiari	Armatori di imbarcazioni da pesca
Cambiamenti climatici	La Misura contribuisce con un coefficiente del 40% al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

La Misura è finalizzata alla concessione di un premio qualora l'arresto temporaneo delle attività di pesca avvenga tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell'epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile.

La metodologia di calcolo del premio è riportata nell'Allegato XIII "Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f) e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata con i Regg. n. (UE) 2020/560 e n. 2020/1027" del Programma Operativo FEAMP 2014/2020.

2 Soggetti ammissibili a finanziamento e criteri di ammissibilità

I soggetti ammissibili al finanziamento sono: **Imprese armatrici di imbarcazioni da pesca.**

Si riportano di seguito i Criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Armatori di imbarcazioni da pesca
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art.136 del Reg. (UE) n.2018/1046
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
L'armatore è in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio dell'arresto temporaneo
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE

OPERAZIONE A REGIA

L'imbarcazione da pesca è armata ed equipaggiata al momento dell'arresto temporaneo

L'imbarcazione da pesca ha svolto un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della **domanda di sostegno**. Se un peschereccio è registrato nel registro della flotta peschereccia dell'Unione da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, i giorni minimi di attività di pesca richiesti per tale peschereccio sono calcolati come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili¹

L'arresto temporaneo delle attività di pesca si è verificato nel periodo di riferimento stabilito dall'Avviso Pubblico e, comunque, tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell'epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

La veridicità della dichiarazione del richiedente di non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014, è accertata in base alle informazioni disponibili su SIPA).

3. Localizzazione degli interventi

La misura si applica sull'intero territorio della regione Liguria.

4. Interventi ammissibili

Ai sensi del par. 1 dell'art. 33 lett. d) del Reg. (UE) 508/2014 (come modificato dal Reg. (UE) n. 560/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/04/2020), sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi: l'arresto temporaneo delle attività di pesca come conseguenza dell'epidemia di COVID-19 realizzata nel periodo tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

È ritenuta ammissibile a contributo la corresponsione di un premio per l'arresto temporaneo delle attività di pesca come conseguenza dell'epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile.

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma della lettera d) del primo comma dell'art. 1, par. 5 del Reg. (UE) 2020/560, è ammissibile a decorrere dal 1° febbraio 2020.

L'imbarcazione da pesca deve aver svolto un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno, corrispondenti agli anni 2018 e 2019. Se un peschereccio è registrato nel registro della flotta peschereccia dell'Unione da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, i giorni minimi di attività di pesca richiesti per tale peschereccio sono calcolati come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili (Giorni minimi di attività di pesca = $(120/730) \times$ numero di giorni di registrazione del peschereccio nel Registro della flotta peschereccia).

Il premio da corrispondere all'impresa di pesca, per ogni imbarcazione, è funzione del numero di giorni di sospensione dell'attività di pesca e della stazza del peschereccio.

Sono ammessi al sostegno i periodi di sospensione dell'attività di pesca, già effettuati, anche non continuativi, ad eccezione dei periodi di arresto temporaneo obbligatorio di cui all'art. 33, par. 1, lett. c) del

¹ Solo ai fini della verifica del presente criterio di ammissibilità, "Domanda di sostegno" è intesa come l'autodichiarazione di mancata effettuazione dell'attività di pesca per emergenza sanitaria, inviata all'Autorità Marittima, di cui alla Circolare n. 6485 del 27/03/2020. Come chiarito dall'AdG con email del 30/03/2021, la verifica sui 120 giorni è riferita all'anno di fermo pesca. Trattandosi di fermo effettuato nell'anno 2020 andrà verificata l'attività di pesca degli anni 2018 e 2019

Reg. (UE) n. 508/2014, ovvero da altre disposizioni nazionali e regionali che prevedono misure tecniche obbligatorie di sospensione dell'attività di pesca per esigenza di tutela degli stock ittici e degli ecosistemi marini.

5. Modalità e termini di presentazione delle domande di sostegno

La domanda di ammissione al contributo in originale deve essere compilata e sottoscritta dal/dai richiedente/i ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando i modelli di cui agli allegati da B.1 a B.3, reperibili dal sito **www.agriligurianet.it**.

La domanda di ammissione, completa della relativa documentazione di cui al successivo punto 6, deve essere consegnata a mano oppure spedita a mezzo raccomandata A/R alla Regione Liguria, Settore Politiche agricole e della pesca, Via Fieschi 15, 16121 Genova; a tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

I documenti a corredo della domanda di cui al successivo punto 6 devono essere aggiornati e in corso di validità alla data di presentazione della domanda stessa.

In alternativa, la scansione della suddetta documentazione cartacea originale con firma autografa (formato PDF/A) può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Liguria:

protocollo@pec.regione.liguria.it

Sulla busta contenente la domanda di concessione del contributo o nell'oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura "**domanda di contributo PO FEAMP 2014-2020 – Mis. 1.33 lett. d) Arresto temporaneo dell'attività di pesca per emergenza Covid-19**".

Le domande possono essere presentate nel periodo temporale indicato nell'Avviso Pubblico; a tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante o la data di invio della PEC.

Le domande presentate dopo il predetto termine saranno ritenute "non ricevibili".

Qualora la data di scadenza del bando ricada nei giorni festivi, questa viene posposta al giorno lavorativo successivo la predetta data.

Le domande che a seguito dell'istruttoria, di cui al successivo punto 8, necessitano di un'ulteriore integrazione della documentazione tecnica, dovranno essere integrate della documentazione mancante da rendere entro il termine perentorio assegnato dal responsabile del procedimento; la documentazione potrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC secondo le modalità succitate.

6. Documentazione da presentare

I soggetti che intendono accedere ai finanziamenti dovranno presentare la seguente documentazione:

1. **Domanda di sostegno FEAMP** sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente, corredata di copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (**Allegato B**);
2. **Autorizzazione proprietario/i (Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000)** qualora diverso/i dall'armatore secondo il modello allegato alla presente domanda di sostegno (in **Allegato B** – sezione 1);
3. **Dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente** ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 relativa a contributi eventualmente ricevuti da altre disposizioni nazionali e/o regionali, ivi compresi cassa integrazione ed altre tipologie di ammortizzatori sociali secondo il modello allegato alla presente domanda di sostegno (in **Allegato B** – sezione 2

4. **Elenco della documentazione allegata**, sottoscritto dal titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente secondo il modello allegato alla presente domanda di sostegno (in **Allegato B** – sezione 3).
5. copia della documentazione (documentazione fiscale, documentazione di trasporto, libretto carburante, note di vendita, ecc.): idonea a dimostrare l'effettiva attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di sottoscrizione della presente domanda (anni 2018 e 2019);
6. **Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia** resa ex art. 85 del D.Lgs 159/2011 (ove pertinente)².

Ai sensi delle schede di riferimento fornite dall'AdG del PO FEAMP 2014/2020, si precisa che:

1. Per la verifica dei 120 giorni di attività nei due anni precedenti la data dell'istanza del premio, si rimanda ai documenti di bordo, a quelli di sbarco del pescato, nonché a quelli fiscali ed in particolare: VMS, logbook, dichiarazioni di sbarco, giornale di bordo, libretto di carburante, documenti di trasporto, fatture, etc.
2. Per la verifica dei giorni di sospensione si applicano le metodologie di cui alla Circolare MIPAAF n. 6485 del 27 marzo 2020:
gli armatori hanno dovuto presentare agli Uffici marittimi di competenza una autodichiarazione di mancata effettuazione dell'attività di pesca per emergenza sanitaria, inviata a mezzo posta elettronica certificata (o in mancanza, a mezzo mail ordinaria), entro le ore 24 del giorno precedente la sospensione delle attività. In tale autodichiarazione dovevano essere indicate le unità in armamento che effettuavano uscita in mare e quelle costrette a sospendere l'attività per il giorno indicato. Per queste ultime l'armatore doveva comunicare anche l'ubicazione dell'imbarcazione. In alternativa potevano essere comunque depositati i documenti di bordo presso gli uffici marittimi, in analogia a quanto avviene nell'ambito delle procedure per l'arresto temporaneo obbligatorio di cui all'art.33 par.1 lett. c).
3. Sono ammessi al sostegno i periodi di sospensione delle attività di pesca effettuati anche non continuativi ad eccezione dei periodi di arresto temporaneo obbligatorio di cui all'art. 33 par. 1 lett. a), b) e c) del Reg. (UE) 508/2014, ovvero da altre disposizioni nazionali e/o regionali che prevedono misure tecniche obbligatorie di sospensione delle attività di pesca per esigenza di tutela degli stock ittici e degli ecosistemi marini.

7. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Data di presentazione della domanda di sostegno	C=1 dal 1° febbraio al 30 aprile 2020 C=0,5 dal 1° maggio al 31 luglio 2020 C=0 dal 1° agosto al 31 dicembre 2020	1	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				

² Richiesta conforme alla circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20 dell'8 febbraio 2013 che estende le verifiche antimafia anche a tutti i familiari conviventi di età maggiore del soggetto sottoposto alla verifica antimafia.

O1	Minore numero di GT dell'imbarcazione	C= 1 C=0,5 C=0,5	GT = 1 GT 2 ÷ 4 GT ≥ 5	1	
----	---------------------------------------	------------------------	------------------------------	---	--

Ai fini della determinazione del Criterio T1, la domanda di sostegno si intende **la data della prima comunicazione all'Autorità marittima** competente in esito alle disposizioni di cui alla Circolare n. 6485 del 27/03/2020.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani.

8. Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione contributi

Il Settore Politiche agricole e della Pesca procede alla:

- ricezione delle domande;
- acquisizione del numero di protocollo e della data di ricezione di tutte le domande presentate;
- attribuzione di un *codice alfanumerico univoco di progetto* da utilizzare per le fasi di informatizzazione delle informazioni e da citare nelle comunicazioni dirette al richiedente, così costruito: **numero progressivo/IPA/anno riferimento bando** (ultime 2 cifre);
- attribuzione del CUP;
- comunicazione di avvio del procedimento.

Per verificare la ricevibilità della domanda presentata rispetto a quanto stabilito nell'Avviso pubblico, il Responsabile del procedimento del Settore Politiche agricole e della pesca verifica:

- i tempi di presentazione della domanda;
- le modalità di presentazione;
- la completezza dei dati riportati in domanda e la sua sottoscrizione;
- la completezza della documentazione presentata, intesa come la corrispondenza tra i punti elenco e la documentazione presentata.

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità della domanda con conseguente comunicazione al richiedente delle motivazioni di esclusione ai sensi della legge regionale 56/2009.

Le Domande ritenute ricevibili sono poi sottoposte all'esame di ammissibilità.

8.1 Ammissibilità e Valutazione

Il Settore Politiche agricole e della pesca procede alla valutazione delle domande entro 45 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle istanze indicato nell'Avviso Pubblico, e provvede a:

- a) comunicare l'avvio del procedimento al beneficiario (contenente le informazioni previste dalla L.R. 56/2009) dopo la verifica di ricevibilità. Nella lettera verranno anche comunicati il codice alfanumerico univoco di progetto e il CUP;
- b) verificare le condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari ai sensi dell'art. 10 del Reg.(UE) 508/14;
- c) richiedere alle Autorità competenti la documentazione attestante il possesso da parte del soggetto istante dei requisiti di carattere generale (ad es. certificato generale del casellario giudiziale; DURC; informazioni antimafia (se pertinente); iscrizione alla CCIA);

- d) verificare la rispondenza della domanda proposta e del relativo progetto/iniziativa agli obiettivi e alle finalità della Misura, esaminando le caratteristiche tecnico-economiche dello stesso;
- e) espletare la fase di selezione delle domande, tramite la verifica del punteggio autodichiarato dal richiedente, sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza per l'operazione, utilizzando apposite checklist di ammissibilità;
- f) richiedere eventuale documentazione integrativa, ai sensi dell'art 6 lett. b) della L. n. 241/1990, interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria.
In questa fase sono anche verificati i requisiti di ammissibilità specifici:
- g) periodo di attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda (par. 3.2 n. 10 del presente bando);
- h) periodo di sospensione temporanea dell'attività anche non continuativo dell'attività di pesca dal 1° febbraio 2020 alla data di presentazione della domanda (par. 3.2 n. 11 del presente bando).

Le istanze valutate positivamente sono inserite in una graduatoria e ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

I progetti sono finanziati secondo l'ordine derivante dalla graduatoria.

8.2 Graduatoria e atto di concessione del sostegno

Il Settore Politiche Agricole e della Pesca provvede, nei successivi trenta giorni, con atto amministrativo alla approvazione della graduatoria e all'impegno dei fondi per la concessione dei contributi ammessi.

L'atto di approvazione della graduatoria e di concessione del sostegno possono anche coincidere e sono pubblicati sul B.U.R.L. e notificati tramite raccomandata A/R o PEC agli interessati.

Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati:

- numero identificativo del progetto;
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa ammessa a contributo/ spesa preventivata;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concedibile;
- punteggio.

Le condizioni presenti nella domanda di sostegno, che in fase di istruttoria siano state validate per l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità, predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita dei requisiti, qualora comportasse il venir meno del presupposto per la collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme di cui all'Atto di concessione maggiorate degli interessi legali.

Qualora un progetto in graduatoria risulti solo parzialmente finanziabile a causa delle esigue risorse disponibili sull'annualità di riferimento, è possibile completare il finanziamento con eventuali economie eventualmente disponibili sull'annualità di riferimento.

8.3 Integrazioni o variazioni presentate spontaneamente dal beneficiario

Il richiedente, dopo la presentazione della domanda di sostegno, è tenuto a comunicare tempestivamente al Settore Politiche agricole e della pesca, eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e/o nella documentazione allegata.

Dette variazioni possono essere relative sia ai requisiti di ammissibilità, che alle valutazioni inerenti i criteri di selezione delle domande. In tal caso, le variazioni che riguardano dati rilevanti l'attribuzione delle priorità e dei punteggi, che intervengono successivamente, e più nel dettaglio nel periodo compreso tra la

presentazione della domanda e la formazione delle graduatorie di ammissibilità, non possono comportare un aumento dei punteggi o, più in generale, un vantaggio per il richiedente mentre, al contrario, ne potranno determinare una diminuzione, sia in termini di assegnazione di priorità assolute che in decremento dei punteggi attribuiti per priorità relative.

Successivamente alla concessione del contributo non sarà preso in considerazione alcun riesame dell'istanza.

9. Intensità dell'aiuto

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile secondo quanto previsto dal par. 2 lett. e) dell'art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014, come modificato dall' art. 1 del par. 15 Reg. (UE) 2020/560.

Il premio **P** da corrispondere all'impresa di pesca, per ogni imbarcazione, è funzione del numero di giorni di sospensione dell'attività di pesca e della stazza del peschereccio.

Di seguito si riportano n.2 tabelle riportanti le relazioni per il calcolo del premio giornaliero **P** spettante all'impresa per ciascuna imbarcazione; si applicheranno le relazioni della **tabella A** nel caso in cui l'armatore, per i periodi di sospensione dell'attività di pesca, ha posto **tutto** il personale di bordo, imbarcato sull'imbarcazione, in cassa integrazione ovvero ha usufruito di altri ammortizzatori sociali; mentre si utilizzeranno le relazioni della **tabella B** nel caso in cui l'armatore, nei periodi di sospensione dell'attività, non ha posto il personale di bordo in cassa integrazione ovvero non sono stati attivati altri ammortizzatori sociali.

Tabella A: da applicare nel caso in cui l'armatore abbia posto il personale di bordo in cassa integrazione, ovvero siano stati attivati altri ammortizzatori sociali.

La tabella seguente si applica, pertanto, nel caso in cui il costo del personale dipendente, imbarcato sull'imbarcazione, sia stato sostenuto nel periodo di riferimento con risorse pubbliche (cassa integrazione ed altre tipologie di ammortizzatori sociali), ad eccezione del caso in cui l'armatore abbia mantenuto i numeri previsti dalla tabella minima di armamento (nel qual caso si applica la Tabella B).

Numero di GT	Premio P (Euro)
$1 \leq GT \leq 10$	$P = (5,20 * GT) + 20,00$
$10 < GT \leq 25$	$P = (4,30 * GT) + 30,00$
$25 < GT \leq 50$	$P = (3,20 * GT) + 55,00$
$50 < GT \leq 100$	$P = (2,50 * GT) + 90,00$
$100 < GT \leq 250$	$P = (2,00 * GT) + 140,00$
$250 < GT \leq 500$	$P = (1,50 * GT) + 265,00$
$500 < GT \leq 1.500$	$P = (1,10 * GT) + 465,00$
$1.500 < GT \leq 2.500$	$P = (0,90 * GT) + 765,00$
$GT > 2.500$	$P = (0,67 * GT) + 1.340,00$

Tabella B: da applicare nel caso in cui l'armatore non abbia posto il personale di bordo, come previsto dalla tabella minima di armamento, in cassa integrazione ed imbarcato sull'imbarcazione oggetto di arresto temporaneo, ovvero non siano stati attivati altri ammortizzatori sociali - la tabella seguente si applica, pertanto, nel caso in cui il costo per il personale dipendente, imbarcato sull'imbarcazione, sia stato sostenuto nel periodo di riferimento con risorse proprie dell'impresa armatrice.

Numero di GT	Premio P (Euro)
--------------	-----------------

$1 \leq GT \leq 10$	$P = (14,00 * GT) + 56,00$
$10 < GT \leq 25$	$P = (7,00 * GT) + 126,00$
$25 < GT \leq 50$	$P = (3,12 * GT) + 223,00$
$50 < GT \leq 100$	$P = (3,26 * GT) + 216,00$
$100 < GT \leq 250$	$P = (1,70 * GT) + 372,00$
$250 < GT \leq 500$	$P = (2,48 * GT) + 177,00$
$500 < GT \leq 1.500$	$P = (1,10 * GT) + 867,00$
$1.500 < GT \leq 2.500$	$P = (0,90 * GT) + 1.167,00$
$GT > 2.500$	$P = (0,67 * GT) + 1.742,00$

I valori calcolati nella Tabella sono da intendersi quali massimali e la metodologia per il calcolo del premio P è la stessa anche nel caso in cui i massimali non siano raggiunti. Il valore scaturente dall'applicazione delle relazioni presenti nelle due tabelle dovrà essere poi moltiplicato, per ogni imbarcazione, per il numero di giorni di sospensione effettuati per ottenere il valore del premio spettante per ciascuna imbarcazione

Nel computo del valore del premio si dovrà tener conto sia del numero massimo di giorni di attività lavorativa, per ogni mese, stabiliti nei relativi CCNL, che di altre disposizioni relative a sospensioni obbligatorie dell'attività (misure tecniche inserite in Piani di Gestione). La tabella B si applica anche al caso di ditte individuali/pescatori autonomi.

Non è prevista l'erogazione di premi inferiori a 500 euro.

Poiché il sostegno dovrebbe essere garantito per tutte le imprese richiedenti e ammissibili, se le risorse sulla Misura non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria si prevede la possibilità di rimodulare l'importo complessivo del premio che potrà essere ridotto in proporzione al numero di istanze e calcolato secondo quanto previsto nei punti precedenti.

L'impresa armatrice di più imbarcazioni dovrà presentare istanza per ciascuna di essa che ha effettuato un periodo, anche non continuativo, di sospensione dell'attività di pesca. La misura sarà attuata mediante la pubblicazione di un Avviso pubblico unico per ciascun periodo di riferimento.

10. Obblighi del beneficiario

10.1 Variazione dei dati esposti nella domanda di sostegno

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante i dati dichiarati o esposti nella documentazione della domanda di sostegno.

Dette variazioni non possono comportare aumento del punteggio, o, più in generale, vantaggi per il richiedente.

10.2 Obblighi successivi all'erogazione

Il beneficiario è tenuto a rispettare, anche dopo la concessione del sostegno, le condizioni soggettive di ammissibilità di cui citato all'art. 10 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014, per un periodo di cinque (5) anni dalla data dell'effettiva erogazione del sostegno. In caso d'inosservanza, l'importo del sostegno è recuperato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Il beneficiario è tenuto alla conservazione della documentazione afferente al sostegno, di cui al presente bando, opportunamente organizzata, per lo stesso periodo.

Il beneficiario del sostegno è soggetto alle verifiche svolte da altre Autorità competenti (Referente dell'Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.). Il beneficiario, se del caso, è tenuto a consentire dette verifiche anche presso la propria azienda, mettendo a disposizione tutta la pertinente documentazione.

11. Revoca e rinuncia al sostegno

La revoca è disposta dall'Amministrazione d'ufficio, rilevate le legittime cause, in qualunque momento dopo la concessione del sostegno.

L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, assegnandogli un termine per la presentazione di memorie e documenti difensivi. L'Amministrazione, se valuta non accoglibili le controdeduzioni, provvede all'adozione del provvedimento di revoca. Il procedimento si conclude, di norma, entro 30 giorni dal suo avvio, e comunque in tempi ragionevoli in considerazione della complessità delle circostanze; il provvedimento di revoca è notificato al beneficiario.

La rinuncia volontaria al sostegno (recesso) non è ammissibile dopo l'avvio di un procedimento di revoca, di eventuale controllo successivo, o qualora al beneficiario sia stato comunicato l'esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese. La rinuncia successiva alla concessione del sostegno (redatta sulla base dell'Allegato B.8) è accolta dall'Amministrazione con formale provvedimento di revoca, notificato al beneficiario.

Con il provvedimento di revoca si dispone il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali previsti dalla normativa vigente; laddove possibile, il recupero è disposto anche con decurtazione di somme dovute al beneficiario, per effetto di altri provvedimenti di concessione a valere sul PO FEAMP 2014/2020, fino a concorrenza dell'importo da recuperare.

Al ricevimento del provvedimento di revoca e recupero, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme richieste, senza indugio, e comunque nei termini concessi con lo stesso provvedimento. In mancanza di riscontro l'Amministrazione avvia l'esecuzione forzata. Eventuali responsabilità civili, penali, ed erariali, sono denunciate alle autorità competenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

In ogni caso, la Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati

12. Ricorsi amministrativi e tutela giurisdizionale

Fatte salve le possibili azioni di partecipazione al procedimento amministrativo che possono essere esperite dagli istanti, nei modi e nei tempi previsti dalla legge 241/1990, avverso gli atti con rilevanza esterna è data facoltà all'interessato di avvalersi dei rimedi giurisdizionali previsti dalla legge in relazione alla natura del provvedimento:

1. ricorso giurisdizionale al TAR competente nel termine di 60 giorni
2. ricorso al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni
3. ricorso al Giudice ordinario nei termini di prescrizioni previsti dal codice

Fatta salva la possibilità dell'amministrazione regionale di intervenire sui propri atti amministrativi in autotutela, come previsto dalla legge 241/1990, anche il beneficiario può presentare una richiesta motivata di riesame in via di autotutela. La presentazione di un'istanza di riesame non sospende i termini del ricorso al giudice contro l'atto viziato.

13. Trattamento dati personali

Ai sensi del Reg. (UE) n. 679/2016 “Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento previa acquisizione della dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati.

14. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PO FEAMP 2014/2020, alle Disposizioni Procedurali regionali, alle vigenti Linee Guida per l’ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.